



# **COMUNE DI GAVI**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Mameli n. 4415066 GAVI – Tel. 0143.642712 – fax 0143.643280

Pec: [segreteriaindaco@pec.comunegavi.it](mailto:segreteriaindaco@pec.comunegavi.it) – [segreteriaindaco@comunegavi.it](mailto:segreteriaindaco@comunegavi.it)

**Prot. 5096/2022**

**BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN  
POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE – ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO” (CAT. D C.C.N.L.  
31/03/1999) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.  
2° ESPERIMENTO**

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: **18/07/2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
rende noto**

che, in esecuzione della delibera di stralcio e modifica della programmazione della dotazione organica da parte della Giunta Comunale e in ossequio ai successivi atti amministrativi, è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, per la copertura, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, di n.1 posto di “SPECIALISTA dei servizi di Polizia Locale – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, specialista dei servizi di vigilanza” (cat. D del CCNL 31/03/1999) a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di GAVI – da assegnare al Servizio di Polizia Locale.

**Art. 1 - Requisiti per l'ammissione**

Possono presentare domanda tutti coloro che:

- a) Sono dipendenti presso una Pubblica Amministrazione del medesimo Comparto, soggetta ai limiti di assunzione e di spesa del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella medesima categoria professionale;
- b) Hanno il seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) Sono in possesso delle patenti di guida di categoria B;
- d) non hanno riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto né ogni altra sanzione disciplinare nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;
- e) non hanno procedimenti disciplinari in corso;
- f) non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di mobilità.

Qualora il servizio prestato sia inferiore al triennio, i requisiti di cui al precedente punto d) devono intendersi riferiti al periodo di servizio effettivamente prestato nell'ultimo triennio.

**Art. 2 - Presentazione delle domande**

Le domande, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato A) al presente avviso, dovranno pervenire al protocollo del Comune di GAVI – Via Mameli n. 44 - 15066, GAVI (AL) – a pena di esclusione entro il termine perentorio sopra indicato.

Nel caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata A.R., saranno ammesse, fatto salvo quanto appreso specificato, le domande spedite entro il suddetto termine (farà fede la data di partenza riportata sul timbro

postale) a condizione che pervengano al comune entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra. Qualora le domande pervengano successivamente i candidati non saranno ammessi alla selezione.

La domanda potrà altresì essere trasmessa, da casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile al candidato, al seguente indirizzo: [segreteria sindaco@pec.comunegavi.it](mailto:segreteria sindaco@pec.comunegavi.it)

La domanda potrà essere trasmessa, sempre nei termini indicati in epigrafe del presente bando, anche alla seguente casella di posta elettronica non certificata: [segreteria sindaco@comunegavi.it](mailto:segreteria sindaco@comunegavi.it) oppure all'indirizzo [segretariocomunale@comunegavi.it](mailto:segretariocomunale@comunegavi.it) e, in questo caso, sarà cura del candidato assicurarsi che la domanda sia pervenuta all'ufficio destinatario, completa degli allegati richiesti, in formato leggibile.

A pena di esclusione, la domanda, deve essere sottoscritta con firma autografa in calce. La firma non va autenticata. La domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa, ai sensi dell'art.65, comma 2, del D. Lgs. 07/03/2005 n.82.

Il Comune di GAVI non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità eventualmente già spedite in passato ed in possesso del Comune di GAVI. Pertanto, coloro che abbiano già inoltrato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità ed i tempi sopra indicati. Alla domanda il candidato deve allegare, **a pena di esclusione:**

- 1. dettagliato curriculum professionale**, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo posseduto, gli uffici presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra informazione che ritenga utile fornire al fine della valutazione della richiesta;
- 2. il nulla osta alla mobilità esterna rilasciato dall'Ente di appartenenza è necessario nei casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001, come integrato dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021. Il nulla osta non è necessario per partecipare alla procedura di mobilità, ma, successivamente, per il trasferimento al Comune di GAVI, nei casi indicati dal citato articolo, riportato in calce al presente avviso di mobilità volontaria.**

Il Comune di GAVI provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali.

### **Art. 3 - Svolgimento della procedura di mobilità e criteri di scelta**

I candidati sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum e all'accertamento delle attitudini e capacità personali più aderenti al profilo professionale da ricoprire e alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente. In particolare, il colloquio avrà ad oggetto le seguenti materie:

- ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);
- diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso alla documentazione amministrativa (L. 241/1990 e s.m.i.);
- nozioni di diritto e procedura penale;
- notificazioni degli atti amministrativi e giudiziari;
- disciplina della circolazione stradale: D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 (Nuovo Codice della strada e Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);
- nozioni di polizia amministrativa;
- sistema sanzionatorio amministrativo;
- commercio fisso, su aree pubbliche e pubblici esercizi, con particolare riferimento alla normativa regionale;
- vigilanza edilizia ed ambientale;
- legislazione di pubblica sicurezza;
- Diritti e doveri dei dipendenti pubblici;
- Conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature, strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse – gestione posta elettronica ed internet;
- protocollo informatico.

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30/30 (per il colloquio orale) cui si aggiungono max punti 10 per la valutazione del curriculum professionale. La prova si intenderà superata con il conseguimento della votazione minima pari a 21/30.

Il trattamento economico spettante, prevede, in aggiunta alla categoria professionale posseduta e richiesta per la partecipazione al presente bando di mobilità, i seguenti istituti tempo per tempo vigenti: l'indennità collegate alla responsabilità del procedimento nel settore commercio. Produttività annuale previo esperimento del procedimento di contrattazione integrativa aziendale.

La comunicazione relativa all'ammissione e all'esclusione dei candidati verrà resa nota mediante avviso inviato via mail agli interessati e pubblicazione all'Albo pretorio telematico del Comune reperibile all'indirizzo <https://www.comune.gavi.al.it/it-it/home> e nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione Bandi di concorso. Coloro i quali risulteranno ammessi dovranno presentarsi al colloquio nella data, ora e sede rese note con le medesime modalità. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. La valutazione sulla ammissibilità formale delle domande pervenute sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dal Segretario Comunale, anche in presenza di una sola domanda di trasferimento.

La composizione della Commissione sarà resa nota dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Comune di GAVI di dar seguito al trasferimento. La procedura di mobilità volontaria potrà, quindi, essere interrotta, sospesa, prorogata o avviata *ex novo*, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti o pretese di alcun tipo.

In particolare, la procedura di mobilità volontaria potrà essere bloccata in caso di domande ex art. 34 bis del D.lgs 165-2001, risultando prevalente la mobilità per ricollocazione (art. 34 bis) rispetto all'art. 30 D.lgs 165-2001.

#### **Art. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali - ex art.13 Regolamento UE 679/2016**

In ordine ai dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale di attuazione, di reclutamento di personale dipendente;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: D.Lgs. 165/2001 e relativo regolamento comunale di attuazione; L. 104/1992 e L. 68/1999, D.P.R. 487/1994;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli rende l'istanza inammissibile;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
  - a) il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;
  - b) ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dagli articoli dal nn. 12 al nn. 21 del Reg. UE 679/2016 a cui si rimanda;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di GAVI; responsabile del trattamento è il sottoscritto Segretario Comunale, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di identificati dall'art. 12 all'art. 21 del Reg. UE 679/2016.

#### **Art. 5 - Disposizioni finali**

Il presente avviso ha scopo esplorativo e non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva di non procedere alla copertura del posto qualora, dall'esame dei *curriculum e/o* dai colloqui, non emergano candidati in possesso della professionalità e della preparazione necessarie oppure sopravvengano circostanze ostative al prosieguo della procedura in argomento.

Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

Il trasferimento è subordinato al consenso dell'Amministrazione di appartenenza.

Al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto dal C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di GAVI, via mail all'indirizzo [segretariocomunale@comunegavi.it](mailto:segretariocomunale@comunegavi.it). Responsabile del procedimento individuato è il sottoscritto responsabile dell'ufficio personale.

Il presente bando, con relativo schema di domanda, è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio comunale (indirizzo: <https://www.comune.gavi.al.it/it-it/home>) ed è consultabile al medesimo indirizzo nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione Bandi d'concorso.

- **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:** Il sottoscritto/a è consapevole che l'Amministrazione Comunale di Gavi si riserva l'insindacabile discrezionalità di: revocare, sospendere, posticipare, annullare, prorogare e modificare la presente procedura di mobilità, senza che questi atti amministrativi all'uopo adottati possano dare luogo a diritti/pretese/rivendicazioni di sorta da parte dei partecipanti, che sono ben consapevoli che il Comune di GAVI ha la possibilità di retrocedere e di adottare atti di secondo livello sulla procedura di reclutamento incardinata. La firma della domanda di partecipazione implica la piena ed incondizionata accettazione della presente clausola/condizione generale riportata in calce al modello di domanda di partecipazione.

GAVI, li 18/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Stefano Valerii

## D.Lgs 165 del 30.03.2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

**Articolo 30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999**

**In vigore dal 8 agosto 2021**

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. **È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.** È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

**1.1 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.**

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia settoriale predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.